

N. 2 del Registro Delibere



COMUNE DI ODOLO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **20.00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **18/02/2020** si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

CASSETTI Fausto; TRAPLETTI Francesco; PASINI Luca; ZILETTI Giulia; DOLCI Fabio; RICCHINI Fabrizio; LEALI Vittoria; BACCA Emilia; TONONI Pier Luigi; CAINI Adele; CALDERA Luigino

assenti:

Nessuno

Totale Presenti **11** Totale Assenti **0**

Assiste il Segretario comunale sig. **DOTT. SERAFINI Luca**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **CASSETTI Fausto** nella sua qualita' di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 24 febbraio 2020

n. 02 ordine del giorno - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.

Il Sindaco **dott. Fausto Casseti** informa che l'Imu e la Tasi sono state accorpate per legge in una unica imposta detta "Nuova Imu".

L'Amministrazione conferma le aliquote e le detrazioni in vigore tenuto conto che l'aliquota manina per l'abitazione principale è passata dal 4 al 5 per mille; rimane invece all'8,6 per mille l'aliquota base.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

CONSIDERATO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 - prevede, con decorrenza 2020, l'abolizione dell'art 1, comma 639 istituito della IUC ad esclusione delle disposizioni relative alla Tari e l'introduzione della "nuova imu" con l'unificazione di Imu e Tasi, con unica aliquota fissata come base al 8,6 per mille e tenendo fermo il limite massimo del 10,6 per mille;

RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 28/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imu per l'anno 2019; come di seguito indicate:

ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO (8,6 per mille)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO (4,0 per mille)

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle aliquote dei tributi sui servizi indivisibili T.A.S.I. per l'anno 2019 pari allo zero per mille su tutte le tipologie di fabbricati (abitazioni principali e pertinenze - Immobili ad uso abitativo locate - tutti i restanti immobili) aree scoperte, aree edificabili;

CONSIDERATO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale addivenire con la massima sollecitudine all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

TENUTO CONTO: che in data 11 agosto 2014 con deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale Unica - I.U.C. - con inserito al suo interno la disciplina delle sue tre componenti IMU - TASI - TARI, - che in data 26 settembre 2014 con deliberazione n. 28 il Consiglio comunale ha apportato modifiche al citato Regolamento; che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

RICHIAMATI:

- il comma 169 dell'art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 - Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;

RITENUTO di CONFERMARE per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale unica - (Imu) applicate nell'anno 2019, preso atto come l' aliquota della abitazione principale sia stata determinata con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella misura minima del 5 PER MILLE;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 1

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITI:

- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31 - VI comma - del vigente Statuto Comunale;
- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18.agosto.2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli - contrari nessuno - astenuti nessuno espressi per alzata di mano

DELIBERA

1 - di dare atto che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2 - di approvare, confermando quelle stabilite nell' anno 2019, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2020 come segue :

ALIQUOTA DI BASE : 0,86 PER CENTO (8,6 per mille)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,5 PER CENTO (5,0 per mille) - aliquota minima stabilita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica – IMU 2020 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo - limitatamente alle categorie A1 / A8 / A9 - e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

3 - di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile , nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;

4 - di prendere atto che:

- sono espressamente approvati con il presente atto gli importi dei valori medi delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale unica - Imu - anno 2020 - come determinati dalla Giunta comunale con deliberazione n.08 in data 23 gennaio 2020 ;

- l' imposta dovuta relativamente alle aree fabbricabili dovrà essere calcolata nel rispetto dei valori minimi indicati nella citata delibera della Giunta Comunale n. 08 in data 23/01/2020;

che ai sensi l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all'imposta dovuta a seguito dell'applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Odolo dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato;

- ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014):

c. comma 707: L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;

d. comma 708: A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.;

5 - di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 precisando che si provvederà ad eventuali modifiche delle tariffe qualora intervengano nuove e successive disposizioni legislative

6 - di dare atto che il presente provvedimento, sarà allegato al bilancio di previsione 2020/2022 e al Documento unico di programmazione - DUP - ai sensi dell'art 172 del D.Lgs n.267/2000;

7 - di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;

8 - di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019(Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019

9 - di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d. lgs 267/2000;

SUCCESSIVAMENTE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per il carattere d'urgenza rivestito dalla stessa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli - contrari nessuno - astenuti nessuno - espressi per alzata di mano

DELIBERA

10 - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

**OGGETTO: 2 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020.**

Parere per la regolarità tecnica (art. 49 - Comma I° - del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267):

Favorevole regolarità tecnica e contabile

lí 20/02/2020

Il Responsabile del Servizio

rag Silvia Ferliga
firmato

Parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti -
(articolo 31 - VI Comma dello Statuto del Comune di Odolo):

Favorevole

lí 20/02/2020

Il Segretario

dott. Luca Serafini
firmato

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to CASSETTI Fausto

IL SEGRETARIO
f.to DOTT. SERAFINI Luca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 13/03/2020 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

E' stata pubblicata dal 13/03/2020 al 28/03/2020.

Odolo li 13/03/2020

Il Segretario
f.to dott SERAFINI Luca

Certificato esecutività per atti non soggetti a controllo preventivo di legittimità
(art.134 - comma 3° - D.LGS 18.08.2000, n. 267)

- Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18.agosto.2000 n. 267.

Odolo li

IL SEGRETARIO
DOTT. SERAFINI Luca

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Odolo li 13/03/2020

IL SEGRETARIO
DOTT. SERAFINI Luca

